



Delibera della Giunta Regionale n. 969 del 30/12/2010

A.G.C.1 Gabinetto Presidente Giunta Regionale

Settore 5 Rapp.con province comuni com.tà montane e consorzi delega e subdel
co.re.co

Oggetto dell'Atto:

D.G.R.C. N. 1925/2009 "LEGGE REGIONALE 13 GIUGNO 2003 N. 12. APPROVAZIONE ATTO DI INDIRIZZO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA ". DETERMINAZIONI A CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO AVVIATO A SEGUITO DELLA DGR 534/2010

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a. che le Regioni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione Europea;
- b. che la Regione Campania ha certificato il mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'esercizio finanziario 2009;
- c. che, a norma dell'art. 14, comma 19 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010 n.122, ferme restando le previsioni di cui all'art. 77- ter, comma 15 e 16, del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modifiche, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 – alla Regione Campania si applicano le disposizioni di cui ai commi dal 20 al 24 dell'art. 14 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78;
- d. che, in particolare, l'art. 14, comma 20 del d.l. 78 del 31/05/2010, convertito in legge 30 luglio 2010 n.122, stabilisce che *“Gli atti adottati dalla Giunta regionale o dal Consiglio regionale durante i dieci mesi antecedenti la data di svolgimento delle elezioni regionali, con i quali è stata assunta la decisione di violare il patto di stabilità interno, sono annullati senza indugio dallo stesso organo”*;
- e. che con DGRC nn. 494, 495 e 496 approvate in data 4 giugno 2010, la Giunta Regionale ha provveduto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui al comma 20 del d.l. 78 del 2010, ad annullare le delibere di Giunta regionale n. 1311 del 31 luglio 2009 e n. 1602 del 22 ottobre 2010, nonché l'atto contenuto nel verbale della G.R. in data 13 novembre 2009, con i quali sono state assunte le decisioni di violare il patto di stabilità interno per l'esercizio finanziario 2009;
- f. che con delibera di Giunta n. 534 del 02/07/2010 la Giunta Regionale ha disposto di:
 - *avviare il procedimento amministrativo teso all'esercizio del potere di autotutela in merito alle deliberazioni indicate nell'elenco allegato sub A;*
 - *sospendere con decorrenza immediata ai sensi dell'art. 7 comma 2 l. n. 241/1990 e ss.mm.ii. l'efficacia delle delibere predette, nelle more della conclusione del procedimento;*
 - *incaricare i coordinatori competenti per materia di provvedere all'avvio del procedimento volto all'esercizio dei poteri di autotutela;*
 - *dare mandato ai coordinatori e ai dirigenti dei Settori competenti di predisporre, all'esito delle verifiche indicate in premessa, conseguenti schemi di proposta di delibera da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale.*

RILEVATO che tra gli atti deliberativi sospesi dalla delibera di Giunta n. 534 del 2 luglio è compresa la delibera di Giunta n. 1925 del 30 dicembre 2009 avente ad oggetto: *“Legge regionale 13 giugno 2003 n. 12. Approvazione atto di indirizzo per l'assegnazione di contributi regionali per interventi in materia di sicurezza urbana”*.

CONSIDERATO che, in attuazione del disposto della delibera di Giunta n. 534 del 02/07/2010, il Settore Rapporti con Province, Comuni e Comunità Montane dell'AGC 01 ha proceduto all'esame istruttorio della delibera n. 1925 del 30 dicembre 2009 dal quale è emerso quanto segue:

- a. con la delibera n. 1925 del 30 dicembre 2009 la Giunta Regionale ha provveduto:
 - a.1 ad approvare apposito atto di indirizzo, finalizzato all'emanazione del bando, con il quale sono stabiliti, ai sensi della *legge regionale 13 giugno 2003 n. 12* le priorità, le modalità e i criteri di assegnazione dei contributi regionali agli Enti locali per la realizzazione di progetti volti al miglioramento degli spazi pubblici e delle condizioni di vita nelle città, alla diffusione della cultura della legalità, all'attivazione di servizi e strumenti innovativi per la polizia locale;

- a.2 a destinare alla suddetta iniziativa la somma di € **1.153.780** di cui al cap. **312** “Spese in materia di sicurezza urbana e polizia amministrativa regionale e locale” della U.P.B. **6.23.222** dell’esercizio finanziario **2009**;
- a.3 stabilire che per il cofinanziamento delle progettazioni presentate con la seguente iniziativa, ma non finanziate per carenza di fondi, si potrà fare ricorso ad eventuali ed ulteriori risorse aggiuntive anche a valere sul successivo esercizio finanziario;
- a.4 a destinare, inoltre, la somma pari a € **6.220,00** di cui al cap. **312 U.P.B. 6.23.222**, es. fin. 2009, al pagamento della quota annuale di iscrizione alla sezione italiana dell’organizzazione internazionale non governativa - Fesu - avente quale scopo fondamentale lo studio e lo sviluppo delle politiche locali in materia di sicurezza delle città;
- a.5 a dare mandato al Dirigente del Settore Rapporti con Province, Comuni e Comunità Montane all’adozione del provvedimento di approvazione del bando per la concessione dei contributi agli Enti Locali per la realizzazione di progetti di sicurezza urbana integrata;
- b. con decreto dirigenziale n. 388 del 31/12/2009, pubblicato sul BURC n. 5 del 18 gennaio 2010, è stato approvato il bando finalizzato a cofinanziare interventi in materia di sicurezza urbana integrata ed è stata impegnata la somma destinata alla suddetta iniziativa per un importo di € **1.153.780**;
- c. con decreto dirigenziale n. 387 del 31/12/2009 è stata impegnata la somma destinata al pagamento della quota associativa FESU per un importo di € **6.220,00**;
- d. che con decreto n. 82 del 23/03/2010 è stata liquidata la somma destinata al pagamento della quota annuale di iscrizione alla sezione italiana del FESU per un importo di € **6.220,00**;
- e. che con decreto n. 41 del 3/03/2010 ai sensi di quanto disposto nella succitata deliberazione è stata nominata la Commissione incaricata della valutazione dei progetti pervenuti;
- f. che la Commissione ha concluso i suoi lavori in data e ha trasmesso in data 7/7/2010 al competente settore 05 dell’AGC 01 i risultati approvando la graduatoria provvisoria dei progetti.

CONSIDERATO altresì

- a. che nell’anno 2009, in attuazione della delibera n. 1925 del 30 dicembre 2009 sono stati adottati gli impegni contabili relativamente agli interventi da realizzare e non è stato assunto alcun provvedimento di liquidazione nello stesso anno, per cui la deliberazione citata non ha inciso sullo sfioramento del Patto di stabilità anno 2009, che ha riguardato prevalentemente il profilo di cassa dei limiti programmatici previsti e garantisce il rispetto dei tetti programmatici previsti della deliberazione n. 501 del 11/06/2010 e n. 689 del 8/10/2010;
- b. che il bando di cui alla deliberazione n. 1925 rappresenta lo strumento attuativo delle disposizioni previste dalla legge regionale 12/03;
- c. che va condiviso l’obiettivo di migliorare le condizioni di vita delle città ai fini di prevenzione di fenomeni di devianza e di criminalità;
- d. che il relativo procedimento è giunto alla fase conclusiva per cui si sono determinate aspettative da parte dei Comuni utilmente inseriti nella graduatoria;
- e. che la disposizione di cui al punto 3 della precitata deliberazione n. 1925/2009, avendo natura meramente programmatica, non ha prodotto alcun impegno giuridicamente vincolante;
- f. che, inoltre, per quanto concerne l’adesione al FESU la deliberazione 1925/2009, ha già prodotto i suoi effetti in quanto con decreto n. 82 del 23/03/2010 è stato già dato corso alla liquidazione della quota associativa;

RITENUTO

- a. che, pertanto, che all’esito del procedimento istruttorio di cui alla DGR n. 534 del 02/07/2010, il Settore Rapporti con Province, Comuni e Comunità Montane rileva che la DGRC 1925/2009 non sussistono i presupposti per l’esercizio dei poteri di autotutela nei confronti della citata DGRC 1925/2009 eccezion fatta per quanto disposto dal punto 3 della precitata deliberazione per il quale si propone la revoca;

- b. che, per l'effetto, è cessata l'esigenza di sospensione dell'efficacia della DGRC 1925/2009, assunta in via cautelativa con la deliberazione 534 del 2 luglio 2010, eccezion fatta per quanto disposto al punto 3 che prevede "stabilire che per il cofinanziamento delle progettazioni presentate con la seguente iniziativa, ma non finanziate per carenza di fondi, si potrà fare ricorso ad eventuali ed ulteriori risorse aggiuntive anche a valere sul successivo esercizio finanziario".

VISTI:

- a. l'art. 77 ter , comma 15 e 16, del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modifiche dalla legge 6 agosto 2008 n. 133;
- b. l'art. 14 commi da 19 a 24 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122;
- c. l'art. 1 comma 2 della l.r. 4 del 27/03/2009 e l'art. 3 comma 2 della legge 108 del 17/02/1968;
- d. la DGRC n. 494 del 04/06/2010;
- e. la DGRC n. 495 del 04/06/2010;
- f. la DGRC n. 496 del 04/06/2010;
- g. la DGRC n. 501 del 11/06/2010;
- h. la DGRC n. 689 del 8/10/2010;
- i. gli art. 7, 21 quinquies, 21 octies e 21 nonies della l.241/90 e ss.mm.ii;
- j. l'art. 51 del vigente Statuto regionale, in tema di attribuzioni della Giunta regionale;

Propone e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni ed i riferimenti di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

- 1. di prendere atto che, a conclusione del procedimento istruttorio attivato con la deliberazione di Giunta n. 534 del 02/07/2010, non sussistono i presupposti per l'esercizio dei poteri di autotutela nei confronti della DGR 1925/2009 eccezion fatta per quanto disposto al punto 3 della succitata deliberazione;
- 2. di revocare il punto 3 della deliberazione 1925/2009 che prevede "stabilire che per il cofinanziamento delle progettazioni presentate con la seguente iniziativa, ma non finanziate per carenza di fondi, si potrà fare ricorso ad eventuali ed ulteriori risorse aggiuntive anche a valere sul successivo esercizio finanziario";
- 3. che, pertanto, è cessata la sospensione dell'efficacia della DGR 1925/2009, disposta in via cautelativa con la deliberazione 534 del 2 luglio 2010, eccezion fatta per quanto disposto al punto 3 della stessa che risulta revocato;
- 4. di dare mandato al dirigente del Settore Ricerca di dare attuazione alla presente deliberazione, nel rispetto del disposto delle deliberazioni n. 501 dell'11/06/2010 e n. 689 del 8/10/2010;
- 5. di inviare il presente atto all'AGC Gabinetto del Presidente – Settore Rapporti con Province, Comuni e Comunità Montane, all'AGC Bilancio Ragioneria e Tributi – Settore Entrate e Spese – ed al settore Stampa Documentazione e Informazione per la pubblicazione sul BURC.